

COMUNE DI CITTAREALE
PROVINCIA DI RIETI

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta in prima convocazione

Del 27.07.2020

Seduta Ordinaria

L'anno **duemilaventi** addì **ventisette** del mese di **luglio** alle ore **9,00** e ss. in Cittareale presso la tensostruttura loc. Ricci.

Convocatosi il Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 39 comma 3, D.lgvo 267/2000, si è il medesimo ivi congregato.

Fatto l'appello nominale risultano

**Approvazione tariffe della
Tassa sui Rifiuti (TARI).
ANNO 2020.**

OGGETTO

	Presenti	Assenti
1) NELLI Francesco	x	
2) MARCONI Emidio	x	
3) DAFANO Valentina	x	
4) CORRARETTI Matteo	x	
5) TARTAGLIA Silvestro	x	
6) GUIDONI Paolo Michele	x	
7) CENFI Lorenzo	x	
8) CAMPONESCHI Antonio		x
9) COCOCCIONI Giancarlo	x	
10) GIANFERRI Isabella	x	
11) DI GIAMBATTISTA Andrea		x

Assiste all'adunanza la Dott.ssa Maria PICCHI Segretario Comunale.

Il Sig. Nelli Francesco visto che il numero degli intervenuti è legale per deliberare in prima convocazione assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

COMUNE DI CITTAREALE

PROV. DI RIETI

Deliberazione C.C. n. 20 del 27.07.2020

OGGETTO: Approvazione tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI). ANNO 2020.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco illustra la proposta unitamente al Responsabile del servizio Finanziario presente in aula;

Il Consigliere Giancarlo Cococcioni chiede le tempistiche per l'attuazione della raccolta differenziata;

Il Sindaco, terminati gli interventi, pone ai voti la proposta;

Partecipano alla votazione n° 9 Consiglieri

Con votazione espressa per alzata di mano:

Con voti favorevoli n°7

Contrari n° \

Astenuti n.2 (Giancarlo Cococcioni, Isabella Gianferri)

espressi nelle forme di legge

DELIBERA

- Tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- **DI APPROVARE** l'allegato alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- **DI APPROVARE**, le tariffe della TARI da applicare nell'anno 2020 confermando le tariffe approvate e già applicate per l'anno 2019, con riserva di approvare il PEF 2020 entro il prossimo 31 dicembre come stabilito dall'art. 107, comma 5 D.L. 17 marzo 2020 n. 18;
- **DI INCARICARE** il Responsabile del Servizio tributi di trasmettere al Ministero dell'Economia e delle Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle tempistiche e delle modalità dettate dalla normativa vigente, con pubblicazione sul sito informatico dello Ministero medesimo.

Successivamente con separata votazione, voti favorevoli n. 7, astenuti n. 2 (Giancarlo Cococcioni e Isabella Gianferri) contrari nessuno, legalmente resi, accertati e proclamati.

DELIBERA

DI DICHIARARE, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.lgs n. 267/2000, l'immediata eseguibilità del presente provvedimento.

Comune di Cittareale

(Provincia di Rieti)

Deliberazione C.C. n° del

Oggetto: Approvazione tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI). ANNO 2020

Parere del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla proposta della presente deliberazione.

Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell' art. 49 del D.lgs 267/2000 e ss.mm.ii. esprime parere favorevole di regolarità tecnica e tecnico-contabile, per quanto di competenza sulla proposta della deliberazione di cui all'oggetto



Il Responsabile del Servizio

Rag. Boni Meri

Cittareale, 10.07.2020

.....

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l'anno 2014, che ha introdotto l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014, nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma sugli immobili;

CONSIDERATO che la richiamata Legge n. 147/2013 ha previsto un'articolazione della nuova imposta comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705;

VERIFICATO che la componente I.U.C. che istituiva la nuova tassa sui rifiuti (TARI) ha sostituito la precedente TARES (tributo sui rifiuti e sui servizi);

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020-2023) che all'articolo 1, comma 738, sopprime la I.U.C. per le componenti IMU e TASI;

VISTA la delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 443/2019, recante *"DEFINIZIONE DEI CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI COSTI EFFICIENTI DI ESERCIZIO E DI INVESTIMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI, PER IL PERIODO 2018-2021"*;

VISTA la successiva delibera di ARERA n. 444/2019, recante *"DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA NEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI"*;

CONSIDERATO che a seguito della citata delibera n.443/2019 di ARERA è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;

DATO ATTO che le bollette che verranno emesse dovranno contenere le indicazioni riportate nella delibera n. 444/2019 di ARERA, in termini di trasparenze e chiarezza nei confronti dell'utenza;

VERIFICATO che tale metodo è da applicare già per le tariffe TARI dell'anno 2020;

EVIDENZIATO, come sopra accennato, che l'art. 1, comma 738, della Legge n. 160/2019 ha mantenuto in vita le disposizioni relative alla disciplina della TARI. contenute nella richiamata Legge di Stabilità 2014 dai commi da 641 a 668;

ATTESO che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili,

non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

EVIDENZIATO che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

VERIFICATO che la tariffa TARI deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario "*chi inquina paga*", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, poi evolutosi nel principio "*pay as you through*" e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;

EVIDENZIATO che per applicare tariffe conformi ai predetti criteri, la norma in vigore propone due modalità alternative descritte, rispettivamente, al comma 651 ed al comma 652, dell'articolo 1, della citata Legge n. 147/2013;

RILEVATO che il comma 651 prevede che la commisurazione delle tariffe avvenga nel rispetto dei criteri indicati dal D.P.R. n. 158/1999 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte;

VERIFICATO che il successivo comma 652, consente al Comune, in alternativa al precedente criterio e "*nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti*" di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

PRESO ATTO che in adesione al metodo alternativo suddetto, "*le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti*".

VISTO, altresì, l'art. 57-bis, del D.L. n. 124/2019 e s.m.i. che consente ai Comuni di applicare i coefficienti della TARI, indicati nel citato D.P.R. n. 158/1999, sulla base della deroga di cui al comma 652;

CONSIDERATO che per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie: utenze domestiche ed utenze non domestiche;

TENUTO CONTO che le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in 6 (sei) sottocategorie definite in base al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono suddivise a seconda che la popolazione residente sia superiore o inferiore a 5.000 abitanti, in 30 (trenta) o 21 (ventuno) categorie, così come previste dal richiamato D.P.R. n. 158/1999;

Utenze domestiche

	Ka*¹	Kb*²
1 componente	0,82	1,5
2 componenti	0,92	2,1
3 componenti	1,03	2,2
4 componenti	1,10	2,3
5 componenti	1,17	2,4
6 componenti e oltre	1,21	3,0

***¹ ka** Coefficiente di adattamento per superficie e numero di componenti del nucleo familiare

*2 **kb** Coefficiente proporzionale di produttività per numero di componenti del nucleo familiare

Utenze NON domestiche

		Kc*3	Kd*3
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni,	0,34	2,93
2	Campeggi, distributori carburanti	1,05	8,33
3	Stabilimenti balneari	0,43	3,65
4	Esposizioni, autosaloni	0,23	1,95
5	Alberghi con ristorante	1,02	8,66
6	Alberghi senza ristorante	0,65	5,52
7	Case di cura e riposo	0,93	7,88
8	Uffici, agenzie, studi professionali	0,76	6,48
9	Banche e istituti di credito	0,48	4,10
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria,	0,86	7,28
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,12	8,04
12	Attività artigianali tipo	1,02	8,05
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,92	7,82
14	Attività industriali con capannoni di	1,06	9,00
15	Attività artigianali di produzione beni	0,53	4,47
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	2,51	21,28
17	Bar, caffè, pasticceria	1,92	16,26
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria,	1,91	16,20
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,13	9,60
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	6,58	55,94
21	Discoteche, night club	1,00	8,51

*3 **Kc e Kd** = coefficiente potenziale di produzione

VERIFICATO che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI devono essere riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.), redatto dal gestore del servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti;

ATTESO che con le tariffe che vengono approvate, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;

CONSIDERATO che ARERA con la deliberazione n. 443/2019, ha introdotto un nuovo metodo di determinazione delle tariffe TARI, ossia il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), prevedendo parametri in grado di individuare i costi efficienti, attraverso limiti agli aumenti tariffari che impongono una stretta coerenza tra il costo e la qualità del servizio reso dal gestore;

CONSIDERATO che al fine dell'assunzione dei coefficienti di cui all'art. 1, comma 652, della Legge n. 147/2013, la deliberazione n. 443/2019 rinvia ai criteri del comma 651, legittimando l'adozione del metodo normalizzato del D.P.R. n.158/1999, al fine di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

RILEVATO, pertanto, che le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune, moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;

DATO ATTO che la superficie assoggettabile al tributo *“è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati”*;

RITENUTO, dunque, che anche con il MTR i parametri per la determinazione della tariffa TARI rimangono la superficie di riferimento per ogni utenza e la correlata produzione media;

PRESO ATTO che gli effetti più rilevanti del nuovo metodo tariffario sono prettamente correlati alla rideterminazione dei costi efficienti che, in ogni caso, dovranno restare all'interno dei limiti di cui all'articolo 4, del MTR, in base al quale le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità 2020 e 2021 non possono eccedere quelle relative all'anno precedente, più del limite alla variazione annuale, che tiene conto, dei seguenti parametri:

- del tasso di inflazione programmata;
- del miglioramento della produttività;
- del miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti;
- delle modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi;

PRESO ATTO che le tariffe da approvare devono avere a riferimento i costi del PEF, alla base della determinazione delle tariffe TARI per l'anno 2020;

ATTESO che l'elaborazione del PEF deve tenere conto dei contenuti minimi dettati dall'articolo 18, del metodo MTR, che impongono l'applicazione di specifici criteri per la valorizzazione delle partite di costo e di ricavo, per l'imputazione di questi al singolo PEF;

RAMMENTATO che spetta ad ARERA, il compito di approvare le predisposizioni tariffarie come deliberate dai Comuni, a seguito dell'integrazione dei PEF approvati dagli Enti Territorialmente Competenti;

EVIDENZIATO che la medesima Autorità ha il potere di modificare i suddetti PEF, con particolare riferimento alla tutela degli utenti;

DATO ATTO che, considerando l'evoluzione normativa intervenuta che, peraltro, è ancora in atto, emerge un contesto assai complesso in cui gestire la TARI, nonché la procedura per l'approvazione delle tariffe per l'anno 2020;

PRESO ATTO, altresì, dell'ulteriore complessità del quadro di riferimento, originato dalle criticità dovute alla pandemia generata da COVID-19;

CONSIDERATO che, in ragione delle problematiche evidenziate, il legislatore ha inteso fornire ai Comuni la possibilità di scegliere fra due diverse procedure da assumere per l'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2020;

VISTO l'art. 107 del D.L.n. 18/2020 (cd “decreto Cura Italia”), che ha introdotto misure per semplificare la procedura di approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2020,

PRESO ATTO che, ai sensi del comma 5, del predetto D.L. n. 18/2020, i Comuni, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge n. 147/2013, possono approvare le tariffe della TARI, adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo, entro il 31 dicembre 2020, alla determinazione ed approvazione del PEF per l'anno 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;

RITENUTO opportuno, per il contesto sopra illustrato e per la specifica situazione dell'ente, procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2020;

confermando le tariffe approvate e già applicate per l'anno 2019, con riserva di approvare il PEF 2020, entro il prossimo 31 dicembre;

RILEVATO che in ragione di quanto sopra indicato, le tariffe TARI da applicare per l'anno 2020 sono quelle riportate nell'allegato "A" al presente atto, quale parte integrante e sostanziale del medesimo;

PRESO ATTO che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI), dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettate dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011;

VERIFICATO, che nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali come la TARI, acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera si riferisce e purché il comune abbia effettuato l'invio telematico entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno.

ATTESO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire esclusivamente mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico;

RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

RITENUTO di approvare le suddette tariffe TARI da applicare per l'anno 2020;

VISTO il Bilancio di Previsione per il triennio 2020-2022 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale in data odierna;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, del Servizio Finanziario;

RICHIAMATI l'art. 107, del D.Lgs 18/08/2000, n.267 e l'art. 4 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

DELIBERA

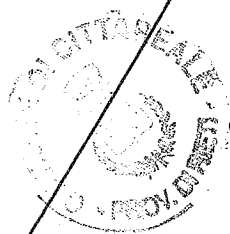
- Tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- **DI APPROVARE** l'allegato alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- **DI APPROVARE**, le tariffe della TARI da applicare nell'anno 2020 confermando le tariffe approvate e già applicate per l'anno 2019, con riserva di approvare il PEF 2020 entro il prossimo 31 dicembre come stabilito dall'art. 107, comma 5 D.L. 17 marzo 2020 n. 18;
- **DI INCARICARE** il Responsabile del Servizio tributi di trasmettere al Ministero dell'Economia e delle Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel

rispetto delle tempistiche e delle modalità dettate dalla normativa vigente, con pubblicazione sul sito informatico dello Ministero medesimo.

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto, immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 del D:Lgs. 267/2000, riconosciuta l'esigenza di assicurare il sollecito dispiegamento delle sue finalità.





Delibera di C.C. n. 20 Del 27.07.2020

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to NELLI Francesco

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to PICCHI Dott.ssa Maria

Reg. Pub. N. 594

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(articolo 124 del D.L. 267/2000)

Certificasi dal Segretario Comunale che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale il giorno 29/09/20 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi fino al 14/10/20

Cittareale, li 29/09/20

IL MESSO COMUNALE
F.to CERVELLI Domenica

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to PICCHI Dott.ssa Maria

CERTIFICATO DI ESEGUIBILITA'

Si certifica che la suddetta deliberazione non soggetta a controllo preventivo di legittimità è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune, con eseguibilità immediata ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.L. 267/2000.

Cittareale, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to PICCHI Dott.ssa Maria

CERTIFICATO ESECUTIVITA' (ART. 134 comma 3 del Dlgs 267/2000 e ss.mm.ii)

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione, è divenuta esecutiva

Cittareale li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to PICCHI Dott.ssa Maria

E' copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Cittareale, li 29/09/20



IL SEGRETARIO COMUNALE
PICCHI Dott.ssa Maria